SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002.

Avvio della terza operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti INPS;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'INPS in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto dell'8 settembre 2000, prevedono la possibilità per l'INPS di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'INPS alla società di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreché ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'8 settembre 2000, con il quale è stato dato avvio alla seconda fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'INPS in data 29 novembre 1999;

Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni già effettuate e che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi decreti, di crediti previdenziali maturati nel corso dell'anno 2001;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

La società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in data 29 novembre 1999 e in data 31 maggio 2001, ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

I titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nella persona del suo presidente, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla documentata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attività propedeutiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economici e finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 387

02A08219

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Paula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Paula ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale di Suceava (Romania) dalla sig.ra Popescu Paula, nata a Straja (Romania) il giorno 12 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Paula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07235

DECRETO 21 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pirvu Topirdea Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pirvu Topirdea Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Pirvu Topirdea Mihaela, nata a Sibiu (Romania) il giorno 24 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pirvu Topirdea Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07230

DECRETO 1º febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Angela Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rusu Angela Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Rusu Angela Mihaela, nata a Bogdanesti (Romania) il giorno 7 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rusu Angela Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07229

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Berecka Barbara Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Berecka Barbara Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Berecka Barbara Ewa, nata a Zemborzyce (Polonia) il giorno 22 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Berecka Barbara Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07060

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Dragomir Neculae di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dragomir Neculae ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dal sig. Dragomir Neculae, nato a Pechea (Romania) il giorno 8 febbraio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dragomir Neculae è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07061

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ioancea Marinescu Ecaterina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ioancea Marinescu Ecaterina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ioancea Marinescu Ecaterina, nata a Rosiori de Vede (Romania) il giorno 10 maggio 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Ioancea Marinescu Ecaterina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07062

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Revilla Aylas Yesenia Maritza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Revilla Aylas Yesenia Maritza ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di «San Martin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Revilla Aylas Yesenia Maritza, nata a Lima (Perù) il giorno 8 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Revilla Aylas Yesenia Maritza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07063

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pascariu Mihaela Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pascariu Mihaela Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Pascariu Mihaela Elena, nata a Suceava (Romania) il giorno 13 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pascariu Mihaela Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio pro-

fessionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07064

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Micutariu Ionel Romica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Micutariu Ionel Romica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dal sig. Micutariu Ionel Romica, nato a Gura Humorului (Romania) il giorno 27 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Micutariu Ionel Romica è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07065

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Lostun Vasilica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lostun Vasilica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dal sig. Lostun Vasilica, nato a Vatra Dornei (Romania) il giorno 20 gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lostun Vasilica è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07066

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pop Monica Ioana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pop Monica Ioana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Pop Monica Ioana, nata a Viseu (Romania) il giorno 27 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Pop Monica Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07067

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rata Dorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rata Dorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical genelalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Giurgiu (Romania) dalla sig.ra Rata Dorina, nata a Agas (Romania) il giorno 16 maggio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rata Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07068

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popovici Enache Odeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popovici Enache Odeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Popovici Enache Odeta, nata a Bacau (Romania) il giorno 14 gennaio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popovici Enache Odeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07069

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cozma Ciurcanu Mioara Anca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cozma Ciurcanu Mioara Anca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Cozma Ciurcanu Mioara Anca, nata a Gheorghe Gh. Dej (Romania) il giorno 3 agosto 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cozma Ciurcanu Mioara Anca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07070

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Abibula Mirem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abibula Mirem ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Abibula Mirem nata a Constanta (Romania) il giorno 6 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Abibula Mirem è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07135

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciuciu Muresan Livia Marinela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciuciu Muresan Livia Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1973 presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj (Romania) dalla sig.ra Ciuciu Muresan Livia Marinela nata a Carei (Romania) il giorno 13 dicembre 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciuciu Muresan Livia Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07136

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Albert Anca Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Albert Anca Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Albert Anca Florentina nata a Baia Mare (Romania) il giorno 8 marzo 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Albert Anca Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07137

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vataselu Pandelea Elena Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vataselu Pandelea Elena Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Vataselu Pandelea Elena Daniela nata a Mizil (Romania) il giorno 19 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vataselu Pandelea Elena Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al

collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07138

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petcu Dumitrescu Victorita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petcu Dumitrescu Victorita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Petcu Dumitrescu Victorita nata a Calarasi (Romania) il giorno 10 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petcu Dumitrescu Victorita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07139

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra David Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra David Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra David Claudia nata a Bucarest (Romania) il giorno 6 settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra David Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07140

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zamora Quezada Natividad Milagritos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zamora Quezada Natividad Milagritos ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Zamora Quezada Natividad Milagritos nata a Lima (Perù) il giorno 27 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Zamora Quezada Natividad Milagritos è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07141

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lukianiuk Wawrzeniuk Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lukianiuk Wawrzeniuk Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1981 presso il Liceo di Bielsk Podlaski (Polonia) dalla sig.ra Lukianiuk Wawrzeniuk Maria nata a Tyniewicze (Polonia) il giorno 14 gennaio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lukianiuk Wawrzeniuk Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07142

DECRETO 24 aprile 2002

Riconoscimento alla sig.ra Kudelska Chrzanowski Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kudelska Chrzanowski Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso il Liceo medico di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Kudelska Chrzanowski Lidia nata a Gdansk (Polonia) il giorno 29 marzo 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kudelska Chrzanowski Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07143

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gonzalez Rojas Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gonzalez Rojas Ana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1997 presso la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Gonzalez Rojas Ana Maria nata a Bogotà (Colombia) il giorno 5 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gonzalez Rojas Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07144

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Molina Meza Carmen Sofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Molina Meza Carmen Sofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Francisco de Paula Santander di Cucuta (Colombia) dalla sig.ra Molina Meza Carmen Sofia nata a Bucaramanga (Colombia) il giorno 23 luglio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Molina Meza Carmen Sofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07145

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Marilena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Popa Marilena, nata a Panciu (Romania) il giorno 31 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Marilena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07233

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mihailuc Hrinca Doina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihailuc Hrinca Doina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1992 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaira di Piatra Neamt dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Suceava (Romania) dalla sig.ra Mihailuc Hrinca Doina, nata a Boroaia (Romania) il giorno 29 maggio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Mihailuc Hrinca Doina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07234

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kruszewska Aleksinski Elzbieta Stanislawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kruszewska Aleksinski Elzbieta Stanislawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale sanitario di Wloclawek (Polonia) dalla sig.ra Kruszewska Aleksinski Elzbieta Stanislawa, nata a Wloclawek (Polonia) il giorno 21 novembre 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kruszewska Aleksinski Elzbieta Stanislawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07236

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Buduroes Rosu Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buduroes Rosu Marilena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Buduroes Rosu Marilena, nata a Bodesti (Romania) il giorno 24 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buduroes Rosu Marilena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07237

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dziegielewska Polak Elzbieta Urszula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dziegielewska Polak Elzbieta Urszula ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso il Liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Dziegielewska Polak Elzbieta Urszula, nata a Wola Uhruska (Polonia) il giorno 16 gennaio 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dziegielewska Polak Elzbieta Urszula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07238

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Daniluk Ziniewicz Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Daniluk Ziniewicz Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso il Liceo medico di Bielsk Podlaski (Polonia) dalla sig.ra Daniluk Ziniewicz Jolanta, nata a Kleszczele (Polonia) il giorno 7 ottobre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Daniluk Ziniewicz Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07239

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chapula Lewandowska Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chapula Lewandowska Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso il Liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Chapula Lewandowska Maria, nata a Jaszczow (Polonia) il giorno 14 novembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chapula Lewandowska Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07240

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ortega Aguirre Amelia Martha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ortega Aguirre Amelia Martha ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Università di «San Martin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Ortega Aguirre Amelia

Martha, nata a Lima (Perù) il giorno 24 aprile 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ortega Aguirre Amelia Martha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07231

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Palomino Teran Nancy Mary di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palomino Teran Nancy Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1997 presso l'Università di «San Martin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Palomino Teran Nancy Mary, nata a Caja Marca (Perù) il giorno 25 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Palomino Teran Nancy Mary è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07232

DECRETO 28 maggio 2002.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Rugiada» della società San Donato di Fonte Arcano S.r.l., in Gubbio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 aprile 2002 con la quale la società San Donato di Fonte Arcano S.r.l., con sede in Gubbio, frazione Padule, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Rugiada» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Donato» sita in comune di Gubbio (Perugia) in «Lieve»;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995, n. 2926, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Rugiada»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Rugiada» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Donato» sita in comune di Gubbio (Perugia) in «Lieve».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A08138

DECRETO 29 maggio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fontesana del Pollino», in Verbicaro, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 dicembre 2001 con la quale la società La Fontesana S.r.l., con sede in Quarto (Napoli), via Masullo, 64, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontesana del Pollino» che sgorga dalla sorgente «La Centrale» nell'ambito della concessione mineraria «La Fontesana del Pollino» sita nel comune di Verbicaro (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 4 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fontesana del Pollino» che sgorga dalla sorgente «La Centrale» nell'ambito della concessione mineraria «La Fontesana del Pollino» sita nel comune di Verbicaro (Cosenza).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A08137

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina», datata 20 dicembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2002;

Considerato che l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 10 gennaio 2002, protocollo n. 60126 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996, rilasciata, con decreto 28 gennaio 1999, all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e prorogata con decreto 4 febbraio 2002 fino al 4 giugno 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di con-

trollo per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08135

DECRETO 30 maggio 2002.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto Regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», ai sensi dell'art. 17 del predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina», con sede in Sondrio, via Trieste n. 66, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62030 del 6 giugno 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle

previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 13 maggio 2002, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97;

Considerato che l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato in modo puntale allo schema tipo trasmesso con nota ministeriale del 10 gennaio 2002, protocollo n. 60126 e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina» al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 6 giugno 2000, protocollo n. 62030;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» quale organismo autorizzato con decreto ministeriale 28 gennaio 1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP «Bresaola della Valtellina» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 della commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo «C.S.Q.A. - Certficazione qualità agroalimentare S.r.l.», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio Manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità

di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Bresaola della Valtellina».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Bresaola della Valtellina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Bresaola della Valtellina».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08136

DECRETO 7 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), località Felicetti, zona industriale, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 14 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) della Commissione n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Soppressata di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono

simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08129

DECRETO 7 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), località Felicetti, zona industriale, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 14 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salsiccia di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08130

DECRETO 7 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali

l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), località Felicetti, zona industriale, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 14 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pancetta di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure,

da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08131

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 dicembre 2001.

Rifinanziamento del programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visti i regi decreti numeri 2440/1923 e 827/1924 recanti le disposizioni ed il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti il decreto-legge n. 29/1993 e n. 80/1998;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1999, n. 549, recante il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente», ha disciplinato tra l'altro le competenze attribuite al Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali;

Visto il decreto direttoriale 6 novembre 2000, n. 18 SIAR, con il quale si è provveduto all'organizzazione del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali;

Visto il decreto direttoriale n. 83/2000/SIAR del 20 dicembre 2000 «Incentivi per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati» che stanziava 40.000 milioni di lire per promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale attraverso la trasformazione degli autoveicoli immatricolati fra il 1988 ed il 1992;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto direttoriale n. 83/2000/SIAR sopra citato, che prevede la costituzione di un unico referente in convenzione per garantire il coordinamento per l'erogazione degli incentivi ai cittadini dei comuni individuati dall'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999;

Considerato che in data 24 settembre 2001 è stata firmata la convenzione tra i comuni per la realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;

Vista il piano di dettaglio della convenzione, che prevede l'erogazione di un contributo pari a L. 600.000 da destinarsi ad ogni intervento di trasformazione degli autoveicoli;

Considerato che dall'inizio della realizzazione del programma il 5 dicembre 2001, l'attuazione del decreto direttoriale di cui sopra ha suscitato l'interesse dei comuni interessati e dei cittadini residenti, tanto che sono stati prenotati oltre 4.000 interventi di trasformazione degli autoveicoli immatricolati fra il 1988 ed il 1992, e che, di conseguenza, si prevede un rapido esaurimento delle somme a disposizione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio del 23 novembre 2001, n. GAB/DEC/160/2001 attualmente in registrazione presso la Corte dei conti, che attribuisce al Servizio IAR risorse finanziarie iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4, cap. 7082, annualità 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto vengono impegnati lire 9.213.001.140 pari a € 4.758.118,00 a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2001, per il rifinanziamento del decreto n. 83/2000/SIAR del 20 dicembre 2000 «Incentivi per la conversione a metano e gpl di autoveicoli non catalizzati».

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite, con successivo provvedimento, al comune di Parma, capofila della convenzione fra i comuni, già costituita a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000,

non appena verificato, attraverso lo stato di avanzamento delle attività, l'avvenuto impegno di almeno l'80% delle somme già trasferite allo stesso comune capofila per la realizzazione del piano operativo di dettaglio già approvato.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza i comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che manifestino il proposito di associarsi e, successivamente, provvedano a costituirsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. A precisazione di quanto previsto dal decreto direttoriale n. 83/2000/SIAR, il comune interessato, per aderire alla convenzione e fare parte dei soggetti beneficiari del provvedimento, dovrà presentare, il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, previsto dal decreto interministeriale n. 163/1999 e facente parte della relazione sullo stato della qualità dell'aria. Fra gli interventi di cui sopra deve essere compresa la costituzione dell'ufficio del mobility manager di area e l'approvazione — ed almeno l'avvio dell'attuazione — del piano degli spostamenti casa-lavoro per i propri dipendenti.

3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, ultimo capoverso, del decreto direttoriale n. 83/2000/SIAR sopra citato, gli incentivi di cui al presente decreto sono estesi ai veicoli, in regola con la revisione periodica, immatricolati fino al 31 dicembre 1995, considerato che, a partire dal 1° gennaio 1996 sono stati immatricolati i veicoli rispondenti alle norme EURO2.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

02A08134

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e ridefinita la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive integrazioni e modifiche riguardanti la composizione e la costituzione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto che è scaduto il decreto n. 30 del 16 aprile 1998, di durata quadriennale, con il quale si provvide a costituire il comitato dell'I.N.P.S.;

Tenuto conto che il comitato attualmente opera in regime di *prorogatio*, secondo la normativa vigente, a causa del ritardo nella designazione dei membri da parte di alcune organizzazioni sindacali;

Rilevata la necessità di provvedere con urgenza al rinnovo dell'organo collegiale in parola onde evitarne la decadenza;

Tenuto conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, desunto dalla valutazione comparativa della consistenza numerica degli associati, dall'ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni, dalla partecipazione alle controversie di lavoro ed alla negoziazione della normativa collettiva, dalla presenza di rappresentanti delle associazioni stesse negli organi collegiali della provincia;

Constatato che sono stati presi in considerazione gli stessi criteri adottati con il citato decreto n. 30 del 16 aprile 1998, criteri che qui integralmente si richiamano;

Considerato che durante gli ultimi quattro anni non si sono verificate apprezzabili variazioni nel grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, tali da giustificare una ripartizione dei membri diversa da quella adottata per il comitato precedentemente costituito;

Visto l'art. 44, comma primo, punti 5 e 6 della citata legge, che precisa i membri di diritto del comitato provinciale I.N.P.S. nelle persone de:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della ragioneria provinciale del Stato;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) Baroni Franco - C.I.G.L;

2) Ferretti Roberto - C.I.G.L.;

3) Zanetti Carla - C.I.G.L.;

4) Palombini Lina - C.I.G.L.;
5) Salvadori Fiorenzo - C.I.S.L.;
6) Razza Mariano - C.I.S.L.;
7) Bilanci Gianfranco - C.I.S.L.;
8) Brunetti Moreno - U.I.L.;
9) Saltarello Anna Maria - U.I.L.;
10) Zuccarini Gianni - U.G.L.;
11) Agostini dott. Giorgio - F.N.D.A.I. - C.I.D.A.;

membri rappresentanti dei datori di lavoro:
1) Levrini rag. Mario - Unione industriali pisana;
2) Terreni rag. Massimo - Unione agricoltori;
3) Petri cav. Piero - Confcommercio;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:
1) Caldini P.A. Giuseppe - Coldiretti;
2) Rossi sig. Auro - Confesercenti;
3) Farnesi sig. Luciano - C.N.A.;

membri di diritto:
1) il direttore della direzione provinciale del lavoro;
2) il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Pisa;
3) il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S.

Art. 2.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni.

Art. 4.

Il comitato durerà in carica quattro anni.

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato in pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 23 maggio 2002

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

02A08139

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 18 aprile 2002.

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province e le comunità montane sull'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2002, n. 58, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»;

Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 31 gennaio sul decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;

Vista la nota della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome del 1° febbraio 2002, con la quale si richiama quanto convenuto nel corso della suddetta seduta in ordine agli emendamenti presentati dalle regioni ed in particolare sul ruolo di controllo e di gestione dei dati che si ritiene di competenza regionale;

Considerato che, in sede tecnica, il 26 marzo 2002 si è convenuto di addivenire ad un accordo, da sancire in questa Conferenza, al fine di corrispondere alla richiesta avanzata dai presidenti delle regioni e ne sono stati altresì definiti i contenuti;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza possono essere sanciti accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Si sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane il seguente accordo nei termini sottoindicati:

in attesa delle proposte del Ministro della salute sulle modalità di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si conviene quanto segue:

1) i dati di cui al comma 6, nel loro complesso, sono trasmessi dalle aziende U.L.S.S. alle regioni ai fini della loro validazione per il successivo inoltro al Ministero della salute;

2) le modalità e i termini di trasmissione dei predetti dati saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni nel rispetto degli obblighi comunitari e delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e alle regioni in materia;

3) si conviene che le regioni trasmetteranno i dati di cui al punto precedente entro il 31 dicembre 2002;

4) i criteri di trasmissione dei risultati delle analisi di cui al comma 7 dell'art. 8 saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni sulla base di modalità da definirsi con successivo accordo di questa Conferenza entro il 30 giugno 2002.

Roma, 18 aprile 2002

Il presidente: LA LOGGIA

02A08132

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2002.

Attivazione degli uffici di Bolzano, Borgosesia e Chieti.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Bolzano, Borgosesia e Chieti.*

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nella tabella A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *B.*

1.3. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bolzano, Vercelli e Chieti, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Bolzano, Borgosesia e Chieti. I nuovi uffici assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Viene anche disposta la soppressione degli uffici IVA e delle sezioni staccate di Bolzano e Chieti nonché dell'ufficio IVA di Vercelli (la locale sezione staccata è stata chiusa in precedenza), in quanto l'attivazione degli uffici Bolzano, Borgosesia e Chieti completa l'attivazione di tutti gli uffici locali di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 5 giugno 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Trentino-Alto Adige	Bolzano	Ufficio di Bolzano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Bolzano	7 giugno 2002
Piemonte	Vercelli	Ufficio di Borgosesia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Borgosesia nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Vercelli	13 giugno 2002
Abruzzo	Chieti	Ufficio di Chieti	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Chieti	14 giugno 2002

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DI BOLZANO, BORGOSESIA E CHIETI

Sede	Circoscrizione territoriale
Bolzano	Aldino, Aldein, Anterivo, Altrei, Appiano sulla Strada del Vino, Eppan Anderweinstraße, Bolzano, Bozen, Bronzolo, Branzoll, Caldaro sulla Strada del Vino, Kaltem Anderweinstraße, Castelrotto, Kastelruth, Cornedo all'Isarco, Karneid, Cortaccia sulla Strada del Vino, Kurtatsch Anderweinstraße, Cortina sulla Strada del Vino, Kurtinig Anderweinstraße, Egna, Neumarkt, Fié allo Sciliar, Völs Am Schlern, Laives, Leifers, Lauregno, Laurein, Magré sulla Strada del Vino, Margreid Anderweinstraße, Meltina, Mölten, Montagna, Montan, Nova Levante, Welschnofen, Nova Ponente, Deutschnofen, Ora, Auer, Ortisei, St. Ulrich, Proves, Proveis, Renon, Ritten, Salorno, Salurn, San Genesio, Jenesien, Santa Cristina Valgardena, St. Christina In Gröden, Sarentino, Sarutal, Selva di Val Gardena, Wolkenstein In Gröden, Terlano, Terlan, Termeno sulla Strada del Vino, Tramin Anderweinstraße, Tires, Tiers, Trodena, Truden, Vadena, Pfatten.
Borgosesia	Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo, Vocca.
Chieti	Ari, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

02A08128

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 giugno 2002.

Integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000. (Deliberazione n. 103/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 giugno 2002,

Premesso che:

l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, (di seguito: deliberazione n. 70/97) prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) riconosca a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale a fronte dell'energia elettrica prodotta o importata in ciascun bimestre posto a carico del «Conto costi energia», finanziato dal gettito dalla parte *B* della tariffa, che le imprese distributrici versano alla Cassa entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre;

il riconoscimento alle imprese produttrici-distributrici dei contributi di cui al precedente alinea, così come l'imposizione e l'esazione della parte *B* della tariffa, sono stati soppressi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 in forza della deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), a seguito della attivazione delle maggiorazioni sul corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale al fine di compensare la maggiore valorizzazione, derivante dalla attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);

il riconoscimento dei contributi di cui al precedente alinea è stato disposto con riferimento alle uniche fonti di approvvigionamento di energia elettrica per la cessione al mercato vincolato operative al momento dell'adozione della deliberazione n. 70/97, ovvero:

a) produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali sulla base di un parametro di costo unitario riconosciuto dei combustibili riferito alle quotazioni di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali e di un indice di consumo specifico medio unico per tutti i tipi di impianti termoelettrici;

b) acquisti netti di energia elettrica dall'estero, in misura non superiore ai costi riconosciuti per la produzione da impianti termoelettrici di cui al precedente punto *a)*;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito deliberazione n. 13/99), abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2002 in forza dell'art. 2, comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 228/01), prevedeva, tra l'altro, che l'energia elettrica eventualmente immessa in eccesso dai titolari di contratti di vettoriamento fosse remunerata dalla società

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) sulla base dei corrispettivi di cui all'art. 10 della medesima deliberazione n. 13/99;

l'esecuzione dei contratti di vettoriamento relativi all'anno 2000, come comunicato dal Gestore della rete, ha fatto registrare immissioni di energia elettrica in eccesso rispetto ai quantitativi ritirati; e che, di conseguenza, detta energia elettrica è stata prelevata dai clienti del mercato vincolato;

ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), la società Enel S.p.a. assicura la fornitura di energia elettrica ai distributori per il mercato vincolato fino alla data di assunzione, da parte dell'Acquirente unico, della funzione di garante della medesima fornitura;

Visti:

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

la deliberazione n. 70/97;

la deliberazione n. 13/99;

la deliberazione n. 230/00;

la deliberazione n. 228/01, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);

Considerato che:

l'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 228/01, prevede che il Conto costi energia di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 70/97, sia chiuso successivamente al 31 dicembre 2001, in esito alla liquidazione delle partite di competenza, con trasferimento delle eventuali residue disponibilità al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 40, comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato;

le disposizioni dell'Autorità disciplinanti l'erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97, stanti i presupposti richiamati nel secondo alinea della premessa, non potevano prevedere rimesse dirette al Gestore della rete;

la determinazione della quantità di energia elettrica riveniente dall'esecuzione dei contratti di vettoriamento rilevante ai fini del riconoscimento dei contributi di cui all'art. 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97, di competenza dell'anno 2000, deve essere effettuata in applicazione delle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, afferenti la disciplina delle perdite;

dietro richiesta dell'Autorità formulata con nota in data 28 gennaio 2002, prot. Autorità n. PB/M02/357/mr, il Gestore della rete, ha avviato un accertamento volto a determinare in via definitiva la predetta quantità;

Ritenuto che, nel caso in cui l'esito dell'accertamento di cui all'ultimo alinea del precedente dia esiti positivi per l'anno 2000, la disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97, debba essere integrata includendo tra i presupposti dell'erogazione anche la cessione al mercato vincolato, da parte del Gestore della rete, dell'energia elettrica ritirata dal Gestore stesso in esecuzione dei contratti di vettoriamento, e prevedendo che la Cassa liquidi ed eroghi le eventuali quote di contributi afferenti le suddette cessioni al Gestore della rete;

Delibera:

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui all'art. 6, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, l'energia elettrica ritirata nell'anno 2000 dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dell'art. 10 della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e dalla medesima società ceduta al mercato vincolato, è equiparata all'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 6.4, della stessa deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base delle quantità di energia elettrica comunicate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., determina i contributi di cui al comma precedente da riconoscere alla medesima società e provvede alla loro liquidazione ed erogazione con rimessa diretta nei confronti della medesima società.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it) ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 5 giugno 2002

Il presidente: RANCI

02A08133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meninvact»

Estratto provvedimento UPC/II/1189 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezione: n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menjugate»

Estratto provvedimento UPC/II/1190 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezione: n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trusopt»

Estratto provvedimento n. 1191 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: TRUSOPT.

Confezione: A.I.C. n. 031848017 - soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumeter plus;

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.;

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0070/001/-W021.

Tipo di modifica: modifico stampati;

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.6 (istruzioni per l'impiego e la manipolazione) ed al foglio illustrativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicato in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08197

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento n. UPC/II/1192 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda lab. farmaceutici S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/-W017;

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione del tiomersale (composto organo mercuriale) come conservante, tracce di tale composto sono comunque presenti nel prodotto finito a causa bel suo uso nel processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08196

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UPC/II/1193 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica appartata: eliminazione del tiomersale (composto organo mercuriale) come conservante, tracce di tale composto sono comunque presenti nel prodotto finito a causa del suo uso nel processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08195

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libertil»

Estratto provvedimento UPC/II/1194 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: LIBERTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034882011/M - 50 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882023/M - 30 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882035/M - 100 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882047/M - 200 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882050/M - 500 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882062/M - 50 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882074/M - 30 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882086/M - 100 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882098/M - 200 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882100/M - 500 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882112/M - 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882124/M - 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882136/M - 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882148/M - 200 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882151/M - 500 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0168/001-003/W008

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica appartata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.3 «dati preclinici di sicurezza».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc»

Estratto provvedimento UPC/II/1195 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033226010/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226022/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226034/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226046/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226059/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del processo produttivo, delle specifiche e dei metodi analitici relativi al principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08193

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanedip»

Estratto provvedimento UPC/II/1196 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: ZANEDIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033224015/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033224027/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033224039/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033224041/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033224054/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del processo produttivo, delle specifiche e dei metodi analitici relativi al principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

Estratto provvedimento n. 1197 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: LERCADIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033225018/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225020/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225032/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225044/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225057/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Innova pharma S.p.a.;

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/-W022.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del processo produttivo, delle specifiche e dei metodi analitici relativi al principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08198

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2002 per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4

02A08267

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651145/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035